



Regole contrattuali (da Regolamento RG.02)
CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DELLE VERIFICHE SU IMPIANTI DI CUI AL DPR n.462/01
(Art.86, comma 1, e art.296 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.)

1. OGGETTO DEL SERVIZIO PROPOSTO

1.1 Il **Committente** nella persona del Datore di lavoro/Titolare o Legale Rappresentante/Delegato dell'azienda, affida a VERIT Srl (qui di seguito "VERIT") l'esecuzione delle "verifiche periodiche" (VP: art.4 e 6) e delle "verifiche straordinarie" (VS: art.7) degli "impianti" di cui al DPR 462/01. La richiesta dovrà precisare almeno la tipologia dell'impianto da sottoporre a verifica, la tipologia di verifica richiesta (VP o VS), dati impiantistici (vedasi anche fac-simile Mod.00/PR.02 sul sito internet www.verit.it) che dovrà pervenire a VERIT e a cui dovrà seguire relativa offerta, successiva accettazione della stessa e stipula del contratto.

1.2 La verifica consiste in un insieme di procedure con le quali si accerta il permanere (VP) o il permanere/esistenza (VS) dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti: comprende, in genere, un esame a vista e delle prove e misure. Tali verifiche verranno eseguite a cura dagli ispettori di VERIT secondo procedure interne all'OdI nel rispetto delle Norme CEI e Guide CEI (nello specifico CEI 0-14) e INAIL.

1.3 VERIT affiderà l'esecuzione delle verifiche, di cui al presente "Contratto" (accettazione di offerta economica + accettazione delle regole contrattuali), a suo personale in possesso di specifici requisiti professionali previsti dalla legislazione regolamentare vigente, preventivamente qualificato e dotato di specifica competenza (abilitato).

1.4 Alla conclusione delle operazioni di verifica, VERIT rilascerà al Committente il relativo rapporto (con evidenza di accettazione) e verbale di verifica (documentazione provvisoria) e, ove si evidenziano negatività, ne comunicherà l'esito al Responsabile Tecnico di VERIT e/o al competente ufficio di vigilanza territoriale in materia di sicurezza sul lavoro. La documentazione consegnata al Committente da parte dell'ispettore diventerà definitiva solo dopo riesame da parte del Responsabile Tecnico (DT) di VERIT: se entro 2gg (esito negativo)/30gg (esito positivo) il Committente non riceve alcuna comunicazione da parte di VERIT, la documentazione consegnata da parte dell'ispettore assume carattere definitivo. Eventuali modifiche del verbale consegnato, a seguito revisione del DT, comportano sostituzione ed annullamento del medesimo (vedasi regolamento RG02).

1.5 Le "verifiche" oggetto del contratto non comportano rischi da interferenza (ex art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008).

2. DURATA E RECESSO

2.1 La durata del contratto è pari alla periodicità della verifica (due o cinque anni) a seconda della tipologia dell'impianto così come indicato nel DPR 462/01.

2.2 VERIT Srl si impegna ad effettuare la verifica entro il periodo di validità del presente contratto.

2.3 VERIT si riserva di comunicare al Committente, almeno 60 giorni prima della scadenza del presente contratto, la possibilità di rinnovo dell'incarico mantenendo inalterate le clausole contrattuali.

2.4 E' fatta salva la facoltà di VERIT di interrompere la validità del presente contratto in qualunque momento, senza preavviso e mantenendosi immune da qualsivoglia forma di indennizzo, nel caso in cui venisse accertato che da parte del Committente non vi sia stato il rispetto di una delle condizioni specificate nel presente contratto che ha efficacia solo dopo la trasmissione al Committente della conferma di accettazione dell'incarico da parte di VERIT.

2.5 In caso di esplicita richiesta del Richiedente, e previa accettazione di VERIT, il contratto può essere esteso a più periodicità. Il Committente può revocare detto contratto tramite comunicazione da inviare a VERIT (raccomandata A/R o e-mail/pec) almeno 90 gg prima della naturale scadenza della verifica.

3. CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

3.1. Il **Committente** dovrà corrispondere a VERIT il corrispettivo previsto dal tariffario o tariffa preventivamente concordata. Ogni variazione delle tariffe applicate da VERIT, a seguito aggiornamenti, sarà da questa tempestivamente comunicata al **Committente**. In caso di aumento delle tariffe applicate da VERIT, il **Committente** potrà recedere dal contratto, mediante comunicazione scritta, da inviare a VERIT, a mezzo raccomandata a.r., entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della comunicazione delle nuove tariffe.

3.2. Successivamente all'espletamento di ogni verifica sarà emesso un avviso di pagamento (fattura). I corrispettivi dovuti per le prestazioni dei servizi di verifica di cui al presente contratto sono soggetti ad I.V.A. nella misura di legge (articolo 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). VERIT Srl si riserva, comunque, di aggiornare le tariffe per l'effettuazione del servizio

4. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMMITTENTE

4.1 Per le operazioni di verifica il **Committente** deve mettere a disposizione del verificatore di VERIT, per il supporto/assistenza alla verifica, personale - esterno o interno - (con qualifica idonea secondo la legislazione di sicurezza vigente) e i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse ad esclusione degli apparecchi di misurazione.

4.2 Il **Committente** dichiara di aver assolto a tutti gli obblighi della sicurezza previsti nel D.Lgs.n.81/08 e s.m.i., compresi quelli di informazione e coordinamento su rischi specifici.

4.3 Il **Committente** dichiara che gli impianti di cui al precedente art. 1.1 sono stati regolarmente messi in esercizio secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

4.4 Il **Committente** si impegna a comunicare tempestivamente a VERIT ogni eventuale variazione impiantistica di tipo sostanziale sull'impianto inerente il contratto.

4.5 Il **Committente** s'impegna a comunicare tempestivamente a VERIT ogni eventuale circostanza che renda necessaria l'effettuazione delle verifiche straordinarie (come da art.7 del DPR 462/01).

4.6 Il **Committente** dichiara di non aver in corso incarico analogo con altre Amministrazioni o Organismi ispettivi abilitati.

4.7 Il **Committente**, per quanto non espressamente indicato nelle presenti "Regole contrattuali", dichiara di aver preso visione e di accettare procedure e modalità di svolgimento del servizio riportate nel "Regolamento RG.02" di VERIT (consultabile o disponibile, su richiesta del Committente, tramite sito internet www.VERIT.it).

4.8 Il **Committente** deve garantire l'accesso agli ispettori autorizzati dai Ministeri competenti/Enti preposti, al personale di ACCREDIA e al personale in formazione in affiancamento ai verificatori di VERIT.

5. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

5.1 Il presente contratto, (ai sensi dell'art.1456 c.c.), potrà essere risolto da entrambi i Contraenti mediante semplice comunicazione scritta, in caso di violazione o inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni previste.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

6.1 Sottoscrivendo il presente Contratto, il Contraente dichiara di aver preso visione dell'Informativa Privacy, redatta ai sensi del D.Lgs.196 e dell'art. 13 Reg. UE 2016/679- GDPR, allegata al "Regolamento RG.02" che fa parte integrante del presente Contratto.

6.2 Tali dati possono essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici in relazione ai quali vi sia un obbligo di comunicazione, nonché ai soggetti incaricati da VERIT per i quali la comunicazione si rende necessaria ai fini dell'espletamento di obblighi legislativi correlati all'attività delle verifiche.

Titolare e Responsabile del trattamento è: VERIT Srl Via Guglielmo Oberdan 12 A- 25014 Castenedolo (BS).

7. FORO COMPETENTE

7.1 Per ogni controversia derivante dal presente contratto, o ad esso collegata, sarà esclusivamente competente il Foro di BRESCIA.

Data/Luogo	Il Contraente (firma/timbro)
<i>Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare le clausole richiamate ai punti 2,3,4,5,6,7 delle presenti "Regole Contrattuali"</i>	
Data/Luogo	Il Contraente (firma/timbro)
<i>Per approvazione (parte riservata a VERIT)</i>	
Data	VERIT Srl